

BLOCK NOTES

***SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNIFORM
PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT***



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

11

Banconote contraffatte

Ultimo aggiornamento Novembre 2010

A cura della redazione del sito
www.fabiugis.org

Indice

01. Come evitare di diventare falsari	Pag. 3
02. Banconote contraffatte. Cosa fare quando si è in possesso di banconote sospette di falsità	Pag. 4
03. Caratteristiche di sicurezza delle banconote	Pag. 5
04. Norme per la sostituzione delle banconote	Pag. 8
05. Banconote contraffatte - Normativa di riferimento	Pag. 9
06. Allegato 1 - Provvedimento della Banca d'Italia del 4 settembre 2008	Pag.10



redazione.blocknotes@gmail.com

Come evitare di diventare falsari?

Chiunque può diventare inconsapevolmente un vettore di banconote false. Almeno stando ai dati relativi all'andamento delle falsificazioni nel primo semestre della Banca d'Italia⁽¹⁾. Nei primi sei mesi del 2010 infatti l'Istituto centrale ha riconosciuto come false 72.361 banconote ritirate dalla circolazione nel nostro Paese. “Si tratta - precisa Bankitalia - di un decremento del 10,9% rispetto al secondo semestre del 2009, nel quale furono riconosciute false 81.181 banconote”.

La banconota più falsificata resta il taglio da 20 euro che da solo ha costituito il 53,3% del totale delle banconote false ritirate dalla circolazione seguito dal 23,8% dei cinquanta euro e dal 21,7% dei cento euro.

I dati della Banca d'Italia segnalano che a livello di Eurosystema risultano ritirati dalla circolazione 387 mila euro falsi con un calo del 13% rispetto al secondo semestre del 2009, nel quale i falsi riconosciuti furono 447 mila.”Nell'area euro - precisa la Banca d'Italia - il biglietto con il più elevato numero di contraffazioni è tornato ad essere quello da cinquanta euro (42,5% del totale), seguito da quello da venti euro (41,5%)”.



Come capire se una banconota è falsa?

Il modo più sicuro per riconoscere gli euro falsi è quello di affidarsi alle caratteristiche di sicurezza che permettono di verificarne immediatamente l'autenticità. In particolare gli elementi in rilievo permettono di fare una prima scrematura tra gli euro veri e quelli falsi. Infatti le speciali tecniche di stampa garantiscono ai biglietti una particolare consistenza. Guardare in controluce una banconota permette di rendere visibile filigrana, filo di sicurezza e numero in trasparenza, caratteristiche quest'ultime che si devono riscontrare su tutti i lati del biglietto. Muovendo una banconota è poi possibile accertarsi dell'ologramma sul fronte e di una striscia brillante sul retro per i tagli bassi. Nei tagli elevati invece si nota che muovendo la banconota cambia il colore.

E se la banconota è falsa?

“Nel caso in cui una persona abbia dei dubbi sulla legittimità di una banconota in suo possesso - precisa la Banca d'Italia - non deve tentare di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato: deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche ordinarie o degli uffici postali o delle Filiali della Banca d'Italia”. Nel caso in cui il sospetto venga confermato la banconota viene ritirata dalla circolazione e trasmessa all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia dove un nucleo di analisi (il NAC) la esaminerà al fine di confermarne o meno la falsità. A questo punto sarà rilasciata una copia del verbale che poi sarà valida per il rimborso.

⁽¹⁾ Fonte La Stampa articolo del 28 Agosto 2010 dal titolo “Come evitare di diventare Falsari?”

Banconote contraffatte. Cosa fare quando si è in possesso di banconote sospette di falsità

Una persona che abbia dei dubbi sulla legittimità di una banconota in suo possesso **non deve tentare di spenderla**, perché **tale comportamento costituirebbe un reato**: deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche ordinarie o degli uffici postali o delle Filiali della Banca d'Italia.

Costoro, se ritengono che la banconota sia falsa, hanno l'obbligo di ritirarla dalla circolazione e trasmetterla all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, in Roma, dove il nucleo di analisi per le banconote sospette di falsità (NAC) la esamina per accertarne definitivamente la falsità.

In caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità i soggetti obbligati (art. 1 del Provvedimento del Governatore del 21 gennaio 2002) redigono un verbale, una copia del quale viene rilasciata, a titolo di ricevuta, all'esibitore.

Se il NAC della Banca d'Italia accerta la legittimità della banconota, l'esibitore viene rimborsato, senza alcuna trattenuta, con vaglia cambiario della Banca d'Italia emesso a suo nome e di pari importo.

In caso contrario all'esibitore non è dovuto alcun rimborso.

Gli esibitori possono in qualsiasi momento chiedere informazioni sull'esito dell'accertamento compiuto dal NAC tramite le Filiali della Banca d'Italia.

La conoscenza degli elementi di sicurezza delle banconote è il mezzo più efficace per proteggersi dalle falsificazioni e per evitare la perdita economica che deriva dall'accettazione di una banconota falsa.

Riferimento: Sito Bankitalia <http://www.bancaditalia.it/bancomonete/contraffatte/cosafare>

Caratteristiche di sicurezza delle banconote

Le banconote in euro sono dotate di diverse caratteristiche di sicurezza che aiutano a verificare immediatamente la loro autenticità.

Tocca gli elementi in rilievo: speciali tecniche di stampa conferiscono ai biglietti una particolare consistenza.

Guarda una banconota in controluce: saranno così visibili la filigrana, il filo di sicurezza e il numero in trasparenza. Le tre caratteristiche sono riscontrabili su entrambi i lati dei biglietti autentici.

Muovi una banconota: sul fronte si può osservare l'immagine cangiante dell'ologramma. Sul retro, inclinando leggermente il biglietto, è possibile notare la striscia brillante sui tagli bassi e su quelli elevati il numero di colore cangiante.

Controlla sempre più di una caratteristica di sicurezza! Bastano pochi secondi per verificare l'autenticità di una banconota: è sufficiente toccarla, guardarla e muoverla.

Riferimento: Sito Banca Centrale Europea <http://www.ecb.int/euro/banknotes/security/html/index.it.html>

A) Caratteristiche di sicurezza: Toccare



Carta

Le banconote sono fabbricate con fibre di puro cotone, che donano alla carta una particolare sonorità e consistenza (i biglietti sono caratterizzati da una certa rigidità e non hanno un aspetto cerato). Torna a inizio pagina

Autentico



Elementi in rilievo

Una speciale tecnica di stampa conferisce un effetto di rilievo o di maggiore spessore all'inchiostro utilizzato per l'immagine principale, le iscrizioni e la cifra indicante il valore sul fronte dei biglietti. Per percepire gli elementi in rilievo basta sfiorarli con i polpastrelli o sfregarli delicatamente con l'unghia.

Le banconote da €200 e €500 sono state dotate di ulteriori segni rilevabili al tatto, posti rispettivamente sul margine inferiore e sul bordo destro. Questi elementi agevolano il riconoscimento dei biglietti da parte dei non vedenti e delle persone con problemi visivi.



Autentico




B) Caratteristiche di sicurezza: Guardare

Numero in trasparenza



Alcuni segni stampati in uno degli angoli superiori, su entrambi i lati delle banconote, si combinano perfettamente formando la cifra del valore nominale. Tenendo un biglietto in controluce diventa visibile la cifra completa.

Disegno in trasparenza o filigrana



La filigrana è ottenuta variando lo spessore della carta; si può osservare guardando le banconote in controluce. Appoggiando i biglietti su una superficie scura le zone in chiaro appariranno più scure. Questo effetto è particolarmente evidente per la cifra indicante il valore nominale.

Filo di sicurezza

Il filo di sicurezza è incorporato nella carta delle banconote; in controluce appare come una linea scura recante la parola "EURO" e il valore nominale in microscrittura.



Perforazioni

Tenendo una banconota in controluce, nell'ologramma si scorge il simbolo € formato da perforazioni. È inoltre riportata la cifra indicante il valore in caratteri di piccole dimensioni.

C) Caratteristiche di sicurezza: Muovere

Banconote da €50, €100, €200 e €500

Placchetta olografica



Muovendo una banconota, cambia l'immagine visibile sulla placchetta olografica: a seconda dell'inclinazione compare la cifra indicante il valore nominale oppure il motivo architettonico caratteristico (finestra o portale). Sullo sfondo, una microscrittura scorre in cerchi concentrici iridescenti dal centro ai margini della placchetta.

Numero di colore cangiante


Muovendo un biglietto, la cifra indicante il valore nominale riprodotta sul retro cambia colore, passando dal viola al verde oliva o al marrone.



D) Caratteristiche di sicurezza: Ulteriori caratteristiche

Verificare con lente di ingrandimento

Microscrittura



In alcune aree delle banconote è possibile osservare sottili iscrizioni, come ad esempio all'interno delle lettere "EYPΩ" (che formano la parola "EURO" in caratteri greci) sul fronte dei biglietti. È necessaria una lente di ingrandimento per poterle leggere. I tratti devono apparire nitidi (ossia non sfocati).

Verificare con lampada a raggi ultravioletti

Esponendo una banconota a luce ultravioletta

- la carta resta opaca,
- le fibrille fluorescenti incorporate nella carta diventano visibili in rosso, blu e verde,
- lo sfondo e le stelle della bandiera dell'Unione europea virano rispettivamente al verde e all'arancione,
- la firma del Presidente della BCE appare in verde,
- le stelle di grandi dimensioni e i cerchi stampati sul fronte diventano fluorescenti. La cartina, il ponte e la cifra del valore nominale riprodotti sul retro appaiono in giallo.



Autentico



Autentico



Falso



Norme per la sostituzione delle banconote

Le banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro provvedono alla sostituzione dei biglietti in euro non integri o danneggiati (ad esempio parzialmente bruciati, tagliati o logori) e che soddisfano determinati criteri. Le banconote mutilate o danneggiate intenzionalmente non sono rimborsate.

In linea di massima, la sostituzione è gratuita. Si applica una commissione nel caso delle banconote in euro accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto.

Per ulteriori informazioni:

- Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2003/4) (2003/205/CE), marzo 2003
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_07820030325it00160019.pdf
- Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5) (2003/206/CE), marzo 2003,
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/l_07820030325it00200022.pdf

Banconote contraffatte - Normativa di riferimento

In Italia, il ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità è regolamentato dal **Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 settembre 2008**, che ha sostituito il precedente Provvedimento del 21 gennaio 2002, così come modificato dal Provvedimento del 15 marzo 2006.

Il Provvedimento è stato emanato in attuazione dell'**art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350**, che a sua volta recepisce il dettato dell'art. 6, 1° e 2° comma del Regolamento (CE) numero 1338/2001 del Consiglio.

Il **Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L181/6 del 4.7.2001 "definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione".

Il Regolamento stabilisce, tra l'altro, l'obbligo, per gli enti creditizi e per gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete euro sospette di falsità e di trasmetterle alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per sanzionare i soggetti che non adempiono all'obbligo di ritiro.

Il Regolamento (CE) 1339/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 181/11 del 4.7.2001 "estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione".

Il **Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 224 del 26 settembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409** recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro".

Il Decreto individua nella Banca d'Italia (per le banconote) e nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (per le monete) le istituzioni alle quali devono essere inviate, rispettivamente, le banconote e le monete euro sospette di falsità. La Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze possono emanare disposizioni organizzative per il rispetto degli obblighi di ritiro.

Nei confronti dei soggetti che non adempiono agli obblighi di ritiro è applicabile la sanzione pecuniaria amministrativa da tremila a quindicimila euro: la competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'Economia e Finanze per le monete, al Governatore della Banca d'Italia per le banconote euro.

Il **Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 settembre 2008** (allegato al presente documento), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2008) elenca i soggetti tenuti al ritiro dalla circolazione delle banconote euro sospette di falsità (tra i quali banche, uffici postali, intermediari finanziari e società di servizi).

Questi soggetti hanno l'obbligo di inviare le banconote ritirate dalla circolazione ad una Filiale della Banca d'Italia (tra quelle indicate nell'Allegato 2 al Provvedimento stesso) senza indugio e comunque "non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque rinvenute".

Hanno inoltre l'obbligo di impartire istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e di verificarne l'effettiva applicazione.

Il modulo di ritiro delle banconote sospette di falsità (verbale di ritiro) è allegato al Provvedimento (Allegato 1) insieme con le istruzioni per la compilazione.



ALLEGATO 1

**Provvedimento Banca d'Italia
n° 216 del 04 Settembre 2008**

BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008

Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto il proprio Provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità, così come modificato dal proprio Provvedimento del 15 marzo 2006;

Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato "Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante";

Considerate le modifiche del contesto normativo relativo alle attività finanziarie intervenute successivamente all'adozione del Provvedimento del 21 gennaio 2002, nonché la riforma organizzativa della rete territoriale della Banca d'Italia;

EMANA

il seguente Provvedimento:

Articolo 1

Soggetti obbligati a ritirare le banconote

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d'Italia:

le banche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

le Poste Italiane S.p.A.;

la Cassa Depositi e Prestiti;

gli istituti di moneta elettronica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), del Testo unico bancario;

le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del Testo unico della finanza;

le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del Testo unico della finanza;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, di cui all'articolo 155, comma 4-*bis* del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all'articolo 155, comma 5, del Testo unico bancario e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 5, del Testo unico della finanza;

le imprese di assicurazione;

gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera *g*), del medesimo decreto legislativo;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

le succursali italiane di soggetti, aventi sede legale all'estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti;

le società di riscossione dei tributi;

gli uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Articolo 2

Modalità e tempi di invio delle banconote

1. I soggetti di cui all'articolo 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente Provvedimento quale Allegato 1.

2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.
3. Le banconote sono inviate ad una delle Filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente Provvedimento.

Articolo 3

Misure organizzative

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento.
2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 21 gennaio 2002, così come modificato dal Provvedimento del 15 marzo 2006.
2. Il presente Provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il Governatore
Mario Draghi



37746

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE gg mm aaaa

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO (2) DATA DI VERBALIZZAZIONE

Grid for protocol and date

Denominazione (3) ENTE VERBALIZZANTE

Grid for denomination

Indirizzo Nr. civico

Grid for address and civic number

Comune Prov.

Grid for municipality and province

Nr. telefono Nr. fax

Grid for phone and fax numbers

(4) Cod ABI (5) Cod CAB (6) Altro codice identificativo

Grid for codes

(7) DATA INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA (gg/mm/aaaa)

(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA BANCONOTA (solo se diverso da quello verbalizzante)

Grid for bank of origin

Grid for bank of origin

(denominazione, indirizzo, comune e sigla provincia)

(B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(9) Taglio (10) Serie (11) - 1° COMBINAZIONE ALFANUMERICA (12) PLATE NUMBER (13) N° PEZZI

Grid for banknote characteristics

2° Combinazione (se diversa)

Grid for second combination

2° Combinazione (se diversa)

Grid for second combination

2° Combinazione (se diversa)

Grid for second combination

(15) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALL. (14) TOTALE PEZZI

(16) MODALITA' DI RINVENIMENTO

Altre informazioni utili : In presenza dell'esibitore In assenza dell'esibitore

Grid for additional information

Grid for additional information

Large empty box for notes

(C) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

(17) Cognome (18) Nome Dati Doc. Identità Sedicente

Grid for name and ID

(19) Data di nascita (20) Luogo di nascita

Grid for birth date and place

(21) Indirizzo CAP

Grid for address and zip code

Località Prov. Nr. telefono

Grid for locality, province, and phone number

Grid for signatory and exhibitor

(22) IL VERBALIZZANTE

(23) L'ESIBITORE

Note:

Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.

Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario "non trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca d'Italia comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

- uno viene trasmesso, per il tramite della Filiale della Banca d'Italia alla quale è stata spedita o consegnata la banconota sospetta di falsità, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
- uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
- uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite idoneo mezzo telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.

Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/bancomonete/contraffatte/normativa>) e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Antifalsif/Verbaliri/index.htm>) e può essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat Reader presente, in uso gratuito, ai suddetti indirizzi.

I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e compilati a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e quindi stampati; nel caso di compilazione a mano si raccomanda di scrivere all'interno degli spazi previsti.

Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da parte dell'UCAMP, si consiglia di effettuare la stampa sempre dal modello PDF, in formato A4 e non in formato ridotto, e di non utilizzare fotocopie.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE

Osservazioni di carattere generale

Il verbale di cui trattasi è un modello a lettura ottica; pertanto, la compilazione dello stesso dovrà essere effettuata in modo chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a stampatello, avendo cura di apporre un carattere per casella. In luogo della compilazione dei campi dovrà essere assolutamente evitata l'apposizione di timbri e loghi.

A) Dati identificativi del verbalizzante:

- (1) indicare un identificativo alfanumerico univoco attribuito dall'ente verbalizzante;
- (2) giorno, mese e anno di compilazione del verbale di ritiro banconote;
- (3) apporre la denominazione dell'ente verbalizzante (ad es. Banca "X", Poste Italiane S.p.A., cambiavalute "Y", SICAV "Z", ecc.), unitamente all'indirizzo completo ed al recapito telefonico e fax;
- (4) (5) trascrivere, rispettivamente, i codici ABI e CAB dell'ente verbalizzante; gli enti/soggetti privi di tali codici lasceranno in bianco tali campi;
- (6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice di iscrizione all'elenco e/o all'albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno, invece, il codice di sportello;
- (7) giorno, mese e anno di individuazione della banconota sospetta;
- (8) va indicato l'ente di provenienza della banconota, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle banconote ritirate:

- (9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il simbolo dell'euro €;
- (10) apporre la lettera corrispondente alla versione della banconota individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione di un taglio si indicherà la lettera "A". In caso di "nuove emissioni", le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera "B", "C", "D", ecc.... N.B. attualmente la lettera di "serie" non è riportata sulla banconota;
- (11) la seconda combinazione alfanumerica (2°) va indicata soltanto nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due diverse combinazioni;
- (12) trascrivere il plate number;
- (13) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio, serie e plate number, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);
- (14) calcolare il totale aritmetico della colonna (13) "numero pezzi";
- (15) indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero sufficienti le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno identificati dal medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante;

- (16) apporre una X sulla casella “In presenza dell’esibitore” qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, contrassegnare la casella “In assenza dell’esibitore”; nelle “Altre informazioni utili” inserire le modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all’esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna spontanea da parte dell’esibitore, ecc...).

C) Dati identificativi dell’esibitore:

- (17) (18) (19) (20) tali dati dovranno essere rilevati da un documento d’identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X sul riquadro corrispondente; in caso di accertata autenticità della banconota da parte del CNA della Banca d'Italia, gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore della banconota ritirata. Per i cittadini stranieri, va indicato anche lo stato estero di nascita e/o di recapito;
- (21) il recapito (anche telefonico) può anche essere diverso dalla residenza anagrafica;
- (22) timbro e/o indicazione dell’ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;
- (23) firma per esteso dell’esibitore della banconota; per esibitori devono intendersi le persone fisiche che presentano materialmente le banconote.

**FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE SPEDITE O
CONSEGNATE LE BANCONOTE EURO SOSPETTE DI FALSITA'**

TORINO	ASCOLI PICENO
NOVARA	PESARO
AOSTA	ROMA SEDE
MILANO	ROMA SUCCURSALE
BERGAMO	ROMA TUSCOLANO
BRESCIA	LATINA
COMO	VITERBO
SONDRIO	L'AQUILA
VARESE	PESCARA
GENOVA	CAMPOBASSO
LA SPEZIA	NAPOLI
TRENTO	AVELLINO
BOLZANO	CASERTA
VENEZIA	SALERNO
PADOVA	BARI
TREVISO	FOGGIA
VERONA	LECCE
TRIESTE	TARANTO
BOLOGNA	POTENZA
FORLI'	CATANZARO
PIACENZA	REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA	PALERMO
FIRENZE	AGRIGENTO
AREZZO	CATANIA
GROSSETO	MESSINA
LIVORNO	RAGUSA
SIENA	TRAPANI
PERUGIA	CAGLIARI
ANCONA	SASSARI